



# Ordinanza del DFI concernente le informazioni sulle derrate alimentari (OID)

## Modifica del ...

---

*Il Dipartimento federale dell'interno (DFI),  
ordina:*

I

L'ordinanza del DFI del 16 dicembre 2016<sup>1</sup> sulle bevande è modificata come segue:

*Art. 3 cpv. 1 lett. j<sup>bis</sup>*

<sup>1</sup> Al momento della consegna ai consumatori, le derrate alimentari devono essere caratterizzate con le indicazioni seguenti (indicazioni obbligatorie):

j<sup>bis</sup>. se necessario, un'indicazione secondo l'articolo 36 capoverso 1 lettere j e k ODerr;

*Art. 4 cpv. 6*

<sup>6</sup> Nel campo visivo principale deve figurare l'indicazione secondo l'articolo 36 capoverso 1 lettere j e k ODerr.

*Art. 16*           Indicazione del Paese di provenienza degli ingredienti

<sup>1</sup> Il Paese di provenienza di una materia prima secondo l'articolo 15 capoverso 2 che è utilizzata come ingrediente per la fabbricazione di derrate alimentari deve essere indicato se:

- a. la parte di tale ingrediente nel prodotto finito è pari o superiore al 50 per cento in massa; e
- b. il Paese di provenienza di tale ingrediente non è identico al Paese di produzione della derrata alimentare.

<sup>2</sup> In deroga al capoverso 1 lettera a, per le derrate alimentari di cui all'articolo 1 lettera a ODOA utilizzate come ingrediente, il Paese di provenienza dell'animale deve essere

<sup>1</sup> RS 817.022.16

indicato se è contenuto nel prodotto finito in quantità pari o superiore al 20 per cento in massa.

<sup>3</sup> Qualora un ingrediente da dichiarare secondo il capoverso 1 provenga da diversi Paesi, devono essere indicati tutti i Paesi di provenienza.

<sup>4</sup> In alternativa al Paese di provenienza è possibile indicare:

- a. una regione geografica più ampia, quale «UE» o «Sudamerica»;
- b. «non UE»;
- c. «non Europa»;
- d. «[*nome dell'ingrediente*] non proviene/non provengono da [*nome del Paese di produzione*]» o una formulazione che possa avere lo stesso significato per il consumatore.

<sup>5</sup> L'indicazione della provenienza di un ingrediente deve figurare nell'elenco degli ingredienti o nello stesso campo visivo.

*Art. 45b*            Disposizione transitoria della modifica del ...

Le derrate alimentari non conformi alla modifica del ... possono essere importate, fabbricate e caratterizzate secondo il diritto anteriore sino al ... [*2 anni*] ed essere consegnate ai consumatori fino a esaurimento delle scorte.

II

L'allegato 9 è modificato secondo la versione qui annessa.

III

La presente ordinanza entra in vigore il ...

Dipartimento federale dell'interno:

...

Elisabeth Baume-Schneider

*Allegato 9*  
(art. 21 cpv. 1 e 2 e art. 22 cpv. 4)

## **Derrate alimentari alle quali non si applica la dichiarazione obbligatoria del valore nutritivo**

*N. 20*

- 20 le bevande con un tenore alcolico superiore all'1,2 per cento in volume, esclusi i vini di cui agli articoli 69–71 dell'ordinanza del DFI del 16 dicembre 2016<sup>2</sup> sulle bevande.

<sup>2</sup> RS 817.022.12